

tera b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate.

3.2. Comunicazioni indebite. La comunicazione indebita di dati a terzi (che comporta gravi conseguenze anche sul piano della responsabilità civile e penale, alla luce degli articoli 15 e 167 del Codice) può avvenire per una pluralità di ragioni. Ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo e tenendo in considerazione le tipologie di segnalazioni e ricorsi pervenuti all'Autorità, nei seguenti casi:

per la mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le «distanze di cortesia» nei luoghi dedicati all'esecuzione di operazioni bancarie¹⁴⁾;

per l'inosservanza delle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento, come nel caso di telefonate o colloqui effettuati indebitamente ad alta voce in presenza di terzi¹⁵⁾;

a seguito della comunicazione di informazioni bancarie a terzi che non siano in alcun modo autorizzati dall'interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della relazione contrattuale in essere con la banca, come, ad esempio, nei confronti:

del coniuge, cui venga consegnata documentazione bancaria riferita esclusivamente all'altro¹⁶⁾;

di familiari, contattati talora telefonicamente per comunicazioni dirette ai clienti, ma il cui contenuto venga invece rivelato ingiustificatamente ai primi;

di professionisti¹⁷⁾ o soggetti legati da un rapporto di lavoro con l'interessato;

di terzi che, per errore nell'imbustamento o nella spedizione della corrispondenza, divengano destinatari di comunicazioni scritte aventi ad oggetto informazioni bancarie (ad esempio, di estratti conto);

a seguito della comunicazione di informazioni bancarie recapiti non autorizzati, in modo da consentire a terzi di venire a conoscenza di dati riferiti all'interessato (ad esempio, in caso di comunicazioni via fax)¹⁸⁾;

più in generale, per l'inosservanza di misure di sicurezza¹⁹⁾.

3.3. Comunicazioni dovute o autorizzate. In numerosi casi è possibile comunicare dati relativi alla clientela senza violare le rilevanti

¹⁴⁾ V. pure art. 1 del codice di comportamento del settore bancario e finanziario adottato dall'Abi.

¹⁵⁾ Cfr. Provv. 6 febbraio 2001, doc. web n. 40879.

¹⁶⁾ Cfr. Provv. 17 settembre 2002, doc. web n. 1066132.

¹⁷⁾ Tale è il caso in cui il dipendente aveva divulgato dati su rapporti di conto corrente e di deposito titoli ad un legale esterno il quale, a sua volta, li aveva utilizzati in una controversia tra il cliente e un terzo (si trattava, in concreto, di una controversia relativa all'aumento dell'assegno di divorzio): Provv. 23 maggio 2001, doc. web n. 39821.

¹⁸⁾ Cfr. Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390910.

¹⁹⁾ Cfr., con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività di e-banking, il Provv. 11 novembre 2002, doc. web n. 1067296.

²⁰⁾ Cfr. legge 5 luglio 1991, n. 197, con particolare riferimento all'art. 3, comma 7; si prendano pure in considerazione i successivi decreti ministeriali attuativi del 19 dicembre 1991, 26 giugno 1992, 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992.

²¹⁾ Già nelle «Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette» (c.d. «Decalogo»), impartite dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, legge 5 luglio 1991, n. 197, punto 2.1. (c.d. knowyour customer rule), si precisava che «il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico. Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività - sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati - richiedono l'attivazione della procedura di segnalazione» [...] «Gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le notizie di stampa, specie se relative a operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza».

disposizioni in materia di protezione dei dati personali; altre comunicazioni sono anzi doverose in quanto richieste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo possono menzionarsi i casi di:

comunicazioni di informazioni personali per attuare la disciplina in materia di contrasto del riciclaggio²⁰⁾. A questo proposito merita rilevare che possono formare oggetto di trattamento da parte della banca non solo informazioni relative a singole transazioni economiche effettuate, ma un novero più ampio di dati personali necessari a rilevare l'anomalia di un'operazione in rapporto alle caratteristiche del cliente²¹⁾;

comunicazioni, per finalità di contrasto finanziario al terrorismo²²⁾ e alla commercializzazione di materiale pedopornografico²³⁾, attualmente nei riguardi dell'Ufficio italiano dei cambi;

comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge²⁴⁾. In quest'ambito, possono essere ricomprese alcune ipotesi quali quelle contenute:

nell'ultima parte del menzionato art. 7, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, secondo cui «l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;

nell'art. 32, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui redditi;

nella disciplina concernente le comunicazioni verso la c.d. «anagrafe dei rapporti di conto e di deposito»²⁵⁾;

comunicazioni di informazioni, in conformità alla disciplina che regola la materia, alla Centrale rischi della Banca d'Italia²⁶⁾ e al Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (Cric)²⁷⁾ e alla Centrale d'allarme interbancaria (in merito, v. infra punto 3.4.);

comunicazioni (nelle forme previste dalla legge) nei confronti dell'autorità giudiziaria²⁸⁾ e, nell'ambito di una procedura esecutiva,

²²⁾ V., allo stato, il Provv. del 9 novembre 2001 dell'Ufficio italiano dei cambi (Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2001, n. 266; v. anche, in particolare, l'art. 10, decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce, in *Gazzetta Ufficiale*, 26 luglio 2007, n. 172 (disciplina che, tra l'altro, ha abrogato le pregresse pertinenti disposizioni del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante «Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale»).

²³⁾ Cfr. art. 14-*quinquies*, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 296 come novellata dall'art. 19, legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

²⁴⁾ Cfr., ad esempio, art. 7, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e art. 1, comma 3, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), in *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1990, n. 151 (e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 agosto 1990, n. 227).

²⁵⁾ Detta «anagrafe» è stata a suo tempo prevista dall'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successivamente regolata con il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269; v. ora decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Provv. Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007 «Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».

²⁶⁾ Cfr. del. Cric 29 marzo 1994; Provv. Banca d'Italia 10 agosto 1995; Circ. Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti.

²⁷⁾ V., in particolare, la del. Cric 3 maggio 1999 (Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto) e le Istruzioni della Banca d'Italia (Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto), nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272.

²⁸⁾ Cfr. Cass. 7 agosto 1990, n. 7953; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Corte app. Milano, 22 luglio 1997, in *Giust. civ.* 1998, I, 246.